La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 17.5.2023
La Nuova Procedura Civile, 2, 2023
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XI

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Controversie insorte tra genitori in ordine a responsabilità genitoriale: che succede ora (dopo Cartabia) con l'abrogazione dell'art. 709 ter c.p.c.? Ecco 3 soluzioni possibili.

A seguito della riforma, non è agevole stabilire quale sia l'istituto utilizzabile ai casi di soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, atteso che l'ipotesi, prima disciplinata dagli artt. 337 ter, terzo comma, terzo periodo c.c. e, per l'appunto art. 709 ter, primo comma, c.p.c. non è espressamente contemplata dalle nuove norme.
Infatti se può ritenersi che, prima dell'udienza di prima comparizione, per risolvere il contrasto tra i genitori su tali questioni si possa avanzare richiesta di provvedimento indifferibile, se l'esigenza sorge dopo la prima udienza le alternative sono almeno tre ovvero:
- ritenere che si debba ancora ricorrere ad una richiesta di provvedimenti indifferibili;
- applicare l'art. 473 bis. 38, che si riferisce anche alle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
- applicare l'art. 473 bis. 39, norma che ricalca il 709 ter c.p.c. senza però più far riferimento alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Tribunale Verona, Sez. delle persone, dei minori e della fam., ordinanza del 5.5.2023 (Giudice Massimo VACCARI)

...omissis....
Rilevato che
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 39 c.p.c., depositato il 29 marzo 2023, la ricorrente ha chiesto, anche a modifica dei provvedimenti adottati all'udienza presidenziale:
1. di essere autorizzata a far effettuare un intervento di tonsillotomia bilaterale ed adenoidectomia sulla figlia minore .... o altra struttura Ospedaliera che assicurti l'esecuzione dell'intervento in tempi brevi, stante il mancato consenso del resistente sul punto;
2. che venga ordinato al resistente di restituire gli oggetti e arredi meglio individuati a pag. 3 del ricorso, entro quindici giorni o altro diverso termine stabilito dal giudice, dalla comunicazione della decisione giudiziale, e che sia prevista una penale/sanzione per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di tale ordine;
3. che venga ordinato al resistente di provvedere alla chiusura dei conti correnti cointestati meglio individuati a pag. 4 del ricorso entro quindici giorni, o altro diverso termine stabilito dal giudice, e che sia prevista una penale/sanzione per ogni giorno di ritardo nella esecuzione di tale ordine;
Il resistente si è opposto all'accoglimento di tutte le predette istanze.
In via preliminare di rito
La ricorrente ha menzionato espressamente a sostegno del ricorso il disposto dell'art. 473 bis. 39 c.p.c. ma tale La Nuova Procedura Civile richiamo è improprio.
La norma suddetta infatti è contenuta nel D.Lgs. n. 149 del 2022 che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 35, primo comma, come modificata, dall'art. 1, comma 380, della legge di bilancio, si applica ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023 e pertanto non al presente che è stato introdotto ancora il 24 maggio 2022.
La norma cui occorre far riferimento per valutare la prima delle domande della ricorentte è pertanto l'art. 709 ter c.p.c., come modificato dall'art. 1, commi 33 e 37, della L. 26 novembre 2021, n. 206, entrato in vigore il 30 giugno 2022, che, secondo il suo primo comma, si applica ai casi di soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Del resto non va sottaciuto, per completezza che, a seguito della riforma, non è agevole stabilire quale sia l'istituto utilizzabile a tal fine atteso che l'ipotesi, prima disciplinata dagli artt. 337 ter, terzo comma, terzo periodo c.c. e, per l'appunto art. 709 ter, primo comma, c.p.c. non è espressamente contemplata dalle nuove norme.
Infatti se può ritenersi che, prima dell'udienza di prima comparizione, per risolvere il contrasto tra i genitori su tali questioni si possa avanzare richiesta di provvedimento indifferibile, se l'esigenza sorge dopo la prima udienza le alternative sono almeno tre ovvero:
- Ritenere che si debba ancora ricorrere ad una richiesta di provvedimenti indifferibili;
- Applicare l'art. 473 bis. 38, che si riferisce anche alle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale;
- Applicare l'art. 473 bis. 39, norma che ricalca il 709 ter c.p.c. senza però più far riferimento alla soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Nel merito
Quanto all'istanza della ...di autorizzazione a far effettuare un intervento di tonsillotomia bilaterale ed adenoidectomia sulla figlia minore..... deve innanzitutto evidenziarsi che la circostanza sopravvenuta, sulla quale essa si fonda, ovvero l'aver

avuto la minore un nuovo episodio di sanguinamento, è stata solo allegata ma non dimostrata, mediante la necessaria produzione della relativa certificazione medica, come è stato invece per il primo episodio, risalente a fine marzo del 2022, refertato dall'ospedale di .....
Nemmeno è stato allegato e documentato che la minore da marzo 2022 ad oggi abbia avuto degli accessi o altri fenomeni (es. faringiti) sintomatici di un peggioramento della tonsillite da cui è affetta.
Per contro nella relazione del primo marzo 2023, che è stata prodotta sub..... dalla stessa ricorrente, lo specialista che ha in cura da tempo la minore ha che confermato la non urgenza dell'intervento.
A prescindere da tali considerazioni deve poi evidenziarsi la diversa valutazione sul tipo di intervento da eseguire espressa dai sanitari dell'ospedale di M. e dal predetto specialista atteso che i primi eseguirebbero, insieme alla adenoidectomia, una tonsillotomia mentre il secondo procederebbe, oltre che alla adenoidectomia, ad una riduzione tonsillare e valuterebbe in fase preoperatoria una eventuale tonsillotomia.
Quest'ultima valutazione, sia perchè alquanto recente sia perché proveniente da um medico che conosce meglio la complessiva situazione della minore, e in difetto di emergenze che la smentiscano, induce a ritenere infondata l'istanza.
Ancora, non va trascurato che il prossimo mese di settembre-ottobre quale periodo, indicato dalle parti, della La Nuova Procedura Civile presumibile esecuzione dell'intervento presso il nosocomio ove opera il suddetto specialista, non pare eccessivamente distante tenuto conto che appare anche improbabile una recrudescenza della tonsillite nella stagione estiva.
E' evidente poi che l'istanza non può trovare accoglimento nemmeno considerandola come diretta a modificare i provvedimenti presidenziali poichè non si fonda, per le ragioni sopra dette, su circostanze sopravvenute rispetto al momento dell'adozione di quelli.
Quanto alle ulteriori istanze della ricorrente (ordine di consegna di beni e arredi, ordine di chiusura di conti correnti e domanda risarcitoria) merita di essere condiviso il rilievo di loro inammissibilità, sollevato dalla difesa del resistente.
Tali domande infatti involgono questioni, di natura petitoria e contrattuale, che non sono attinenti alla soluzione del conflitto coniugale e vanno pertanto spiegate in un giudizio ordinario, non potendo operare la connessione di esse con quelle proprie del procedimento di separazione ai sensi dell'art. 40 c.p.c. poiché tale norma consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.).
Né può giungersi ad una diversa conclusione sulla base del significativo cambiamento introdotto sul punto dalla riforma che, avendo previsto un rito unico per le controversie relative alla famiglia, consentirà il cumulo di tali domande con quelle proprie dei procedimenti di separazione e divorzio ma, che come si è detto, è applicabile solo ai procedimenti introdotti dal 1 marzo 2023.
Pqm
Rigetta la prima delle istanze di cui in epigrafe e dichiara inammissibli le restanti istanze.
Così deciso in Verona, il 5 maggio 2023.
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2023.

Segnalazioni:
-RIZZELLI, L'art 709 ter c.p.c. novellato dalla l. 206/2021 e il problema della nozione di pregiudizio per il minore
-Libro di RIZZELLI, IL NUOVO PROCEDIMENTO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE, Milano, DirittoAvanzato, 2023.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO